

# KEDRION

B I O P H A R M A

**Kedrion S.p.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
*(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)*

**Sistema Disciplinare**

Documento aggiornato dal Consiglio di Amministrazione  
con delibera del 29.05.2024

# Indice

---

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Soggetti Destinatari .....</b>	<b>6</b>
2.1 Gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione...	6
2.2 I Dirigenti 'Apicali' e gli altri soggetti in posizione 'apicale' .....	6
2.3 I dipendenti non apicali .....	6
2.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello .....	7
<b>3. Individuazione delle condotte sanzionabili.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Le sanzioni: criteri applicativi e tipologia.....</b>	<b>9</b>
4.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e della Società di Revisione .....	9
4.2 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti 'Apicali' e degli altri soggetti 'Apicali' .....	9
4.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti non apicali.....	10
4.4 Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari .....	11
4.5 Clausola finale.....	11
<b>5. Coordinamento tra procedimento disciplinare contrattuale e procedimento disciplinare 231 .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni .....</b>	<b>14</b>
6.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei membri dell'Organismo di Vigilanza e della Società di Revisione .....	14
6.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti 'Apicali', degli altri soggetti 'Apicali' e dei dipendenti della Società.....	15
6.3 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari (es. Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Collaboratori, Agenti, Procuratori).....	17
<b>7. Oneri di comunicazione.....</b>	<b>18</b>

## 1. Introduzione

**Kedrion S.p.A.** (di seguito, anche solo “Società” o “Kedrion”), già sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché già consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività svolte dalla Società a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative di quanti sono interessati al suo operato, ha adottato un apposito Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo “Modello”) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e al contempo salvaguardare la Società dalle conseguenze che una tale mancanza potrebbe causare.

La normativa ha stabilito che, tra gli elementi che costituiscono il Modello, rientra anche l’adozione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso (protocolli e procedure interne, Codice di Condotta Etica, circolari ed ordini di servizio, etc.). In tal senso, il presente Sistema Disciplinare è stato elaborato e adottato dal vertice della Società in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231<sup>1</sup>, quale requisito essenziale ai fini dell’integrazione dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società. Esso è volto ad individuare e sanzionare tutti i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello e verrà attuato nel rispetto delle norme vigenti, incluse quelle penali e quelle previste dal Contratto applicato a tutti i dipendenti di Kedrion, laddove applicabili. Esso ha natura interna alla Società, dato che intende raggiungere ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nelle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrare norme di carattere interaziendale, incluse quelle di natura disciplinare.

Il presente Sistema Disciplinare prende inoltre in considerazione le differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società. L’applicazione delle sanzioni in esso previste è correlata all’inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge alla tipologia di rapporto di lavoro del soggetto cui la sanzione è diretta. Esso è stato infatti predisposto nel rispetto degli artt. 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), della Legge 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali e successive modifiche) e del Contratto applicato a tutti i dipendenti di Kedrion.

Inoltre, va ricordato che la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendovi un nuovo comma 2-bis, ulteriormente modificato dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 (“Decreto Whistleblowing”):

*«I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono ai sensi del decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».*

In particolare, si definisce “ritorsione”, come indicato all’art. 2, co. 1, lett. m) del Decreto Whistleblowing, *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che*

---

<sup>1</sup> Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento, infatti, prevedono che gli enti siano esonerati dalla responsabilità amministrativa-penale introdotta dal Decreto, qualora la Società abbia adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello Organizzativo” o “Modello”) idoneo a prevenire i reati del tipo di quello verificatosi e correlato ad un sistema di sanzioni “disciplinari” da adottare nel caso di inosservanza delle regole contenute nello stesso. In particolare, l’art. 7 prevede che “l’efficace attuazione del modello richiede un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

*provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.*

A titolo esemplificativo, l’art. 17, comma 4 del Decreto Whistleblowing individua talune fattispecie di ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Secondo quanto stabilito dall’art. 19 del Decreto Whistleblowing, gli enti e le persone di cui all’art.3 possono comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le ritorsioni che ritengono di aver subito.

Inoltre, l’art. 21, co.1, lett. a) - c) individua le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili al responsabile da parte dell’ANAC e in particolare;

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è equiparata ad una violazione del Modello 231 adottato dalla Società e dunque viene sanzionata ai sensi del presente Sistema Disciplinare.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento è ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice di Condotta Etica.

Sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare gli Amministratori, i Sindaci, i membri della Società di Revisione, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i Dirigenti 'apicali' e gli altri soggetti in posizione 'apicale', i dipendenti ed i soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti contrattuali e/o di collaborazione professionale. Nella predisposizione del Sistema Disciplinare relativo ai lavoratori subordinati, si è tenuto conto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 ('Statuto dei lavoratori') e delle previsioni dei contratti collettivi nazionali applicati nell'impresa. Trattasi dunque di disciplina sanzionatoria da ritenersi aggiuntiva, rispetto alle norme di legge o di regolamento in vigore, nonché integrativo, delle norme interne alla Società, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'irrogazione delle sanzioni descritte, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

La verifica dell'adeguatezza del Sistema Disciplinare ed il monitoraggio degli eventuali procedimenti disciplinari sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Sistema Disciplinare dovrà essere applicato, come detto, anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La violazione da parte del personale di una subsidiary del Gruppo Kedrion del Protocollo sulla governance dei rapporti intercompany, quale parte integrante del Modello, sarà soggetta alle disposizioni del sistema disciplinare vigente a livello locale, adottato dalla società controllata in coerenza con i principi illustrati nel presente documento.

## **2. Soggetti Destinatari**

### **2.1 Gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione**

I principi contenuti nel Modello, nei Protocolli e nelle Procedure ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, da coloro che rivestono una posizione c.d. 'apicale'.

Ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01, rientrano in questa categoria le persone che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*.

In tale contesto, assume anzitutto rilevanza la posizione dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo della Società (Amministratori, Sindaci e Società di Revisione).

Sono soggetti alla disciplina in questione, stante il ruolo svolto nell'ambito societario, anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

### **2.2 I Dirigenti 'Apicali' e gli altri soggetti in posizione 'apicale'**

Nel novero dei soggetti considerati in posizione 'apicale', oltre ai soggetti indicati al punto precedente, devono essere ricomprese, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. cit., anche le *"persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo"* dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Direttore di Stabilimento e/o di Unità Produttiva).

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (dirigenti), sia da altri rapporti di lavoro di natura privatistica, quali il mandato, l'agenzia, la preposizione institoria, etc. (altri soggetti in posizione 'apicale').

Ma come si evince dal già rammentato contenuto dell'art. 5, comma 1, lett. a), si dovrà far riferimento anche a situazioni che non ricevono una formale qualificazione giuridica.

Il concetto di "amministratore di fatto" - ed in senso lato, di "apicale di fatto" - è stato negli anni elaborato dalla giurisprudenza, che è concorde nell'attribuire tale qualifica a quei soggetti che, pur non avendo ricevuto alcuna attribuzione formale, nei fatti adottino comportamenti concludenti tali da farli ritenere dotati di un potere di indirizzo, controllo o gestione della Società.

Per la materia che qui più interessa, basterà ricordare che tale nozione viene individuata da due disposizioni che sono indirettamente richiamate dal D.Lgs. 231/01. Si fa riferimento all'art 299 del D.Lgs n. 81/08, la cui disciplina rileva con riguardo ai reati in materia di violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art 25 septies D.Lgs. n. 231/01), dove si prevede che le posizioni di garanzia di datore di lavoro, di dirigente e di preposto gravino anche *"su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti"*.

In proposito, va menzionato anche l'art 2639 c.c. (Estensione delle qualifiche soggettive), rilevante in materia di Reati societari (art 25 ter D.Lgs. 231/01), dove si stabilisce che al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione venga *"equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione"*.

### **2.3 I dipendenti non apicali**

L'art. 7, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 231/01 prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni, delle misure previste nel Modello, poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, dalla qualifica e/o dallo inquadramento (a titolo esemplificativo dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, apprendisti, lavoratori con contratto di inserimento, etc.).

## 2.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta Etica commesse da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti coloro (di seguito, denominati “Terzi Destinatari”) che sono tenuti al rispetto del Modello in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per conto della Società. In generale, tutti coloro che sono legati da un rapporto obbligatorio di *facere* verso la Società che si estrinseca nella conduzione, per conto di quest’ultima, di una c.d. “attività sensibile”, in quanto identificata nel Risk Assessment 231 come potenzialmente esposta alla commissione di uno dei reati ascrivibili al Decreto 231

Tali soggetti hanno convenzionalmente accettato di rispettare i principi del D. Lgs. 231/01 ed il Modello, mediante la sottoscrizione delle “clausole contrattuali 231” inserite nei contratti che regolano i rapporti con Kedrion. La condotta di tali soggetti può, infatti, integrare la responsabilità da reato della Società, perché l’attività dei terzi è destinata a riversare i suoi effetti nella sfera giuridica della Società.

Nell’ambito di tale categoria possono quindi farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto e le altre tipologie di lavoro coordinato, i consulenti, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori di imprese appaltatrici);
- i collaboratori/professionisti a qualsiasi titolo (ad es., l’avvocato, il commercialista);
- i soggetti cui sono assegnate, o comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il medico competente, i responsabili e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, se estranei alla Società);
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori, gli appaltatori ed i partners.

Tra i soggetti tenuti al rispetto dei principi del D. Lgs n. 231/01 ed il Modello, ed in particolare dei principi di comportamento e dei presidi di controllo contenuti nel Protocollo sulla governance dei rapporti intercompany, per le parti di rispettiva competenza ed applicazione, rientrano anche tutti i soggetti sopra elencati che intrattengono rapporti con le società controllate e collegate facenti parte del Gruppo Kedrion (“Subsidiaries”). Il rispetto dei principi di comportamento e dei presidi di controllo descritti nel Protocollo sulla governance dei rapporti intercompany si considera quale parte integrante delle obbligazioni contrattualmente assunte dal personale delle Subsidiaries coinvolto nella gestione dei processi intercompany sensibili.

### **3. Individuazione delle condotte sanzionabili**

Ai fini del Sistema Disciplinare (e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile), sono suscettibili di sanzione disciplinare innanzitutto le violazioni al Modello Organizzativo e al Codice di Condotta Etica, da intendersi come tutte quelle condotte, commissive od omissive, idonee a ledere l'efficacia del Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel D.Lgs. 231/2001.

Ritenendo di dover dare attuazione (anche in un settore punitivo privato) al principio costituzionale di sufficiente determinatezza nella individuazione delle condotte sanzionabili, come pure all'esigenza di proporzionalità della sanzione, che tenga conto degli elementi o delle circostanze che connotano le fattispecie concrete, si è proceduto ad una definizione delle possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità, relative ai processi valutati 'sensibili' nel risk assessment:

- 1) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice di Condotta Etica limitatamente ai principi 231 in esso contenuti nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV, relativi ai processi valutati 'sensibili' nel *Control & Risk Self Assessment 231*;
- 2) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice di Condotta Etica limitatamente ai principi 231 in esso contenuti, nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV con condotte che concretamente siano tali da costituire atti preparatori, non ancora integranti la fattispecie del tentativo (art. 56 c.p.; art. 26 D.Lgs. n. 231/01) di commissione di reati presupposto, previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01;
- 3) violazione delle misure poste a tutela del segnalante (ivi comprese eventuali attività ritorsive commesse nei confronti dei soggetti segnalanti (come disciplinato all'art. 21, comma 2 del D. Lgs. 10 Marzo 2023, n. 24) e/o esecuzione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino poi infondate (art. 6, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 231/2001);
- 4) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice di Condotta Etica limitatamente ai principi 231 in esso contenuti, nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV, con condotte che concretamente siano tali da integrare la fattispecie del tentativo di commissione di uno dei reati presupposto previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01;
- 5) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice di Condotta Etica limitatamente ai principi 231 in esso contenuti nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV con condotte che concretamente integrino la commissione di uno dei reati presupposto, previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01.



#### **4. Le sanzioni: criteri applicativi e tipologia**

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni disciplinate nel paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva.

In ogni caso, l'individuazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, sulla base degli elementi e delle circostanze di seguito esposte.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere in sede giudiziale il risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti.

Le sanzioni dovranno essere graduate in base alla gravità della condotta rilevante, tenendo conto dei seguenti criteri:

- L'intensità della volontarietà (dolo) della condotta od il grado della negligenza, imprudenza od imperizia, evidenziata dalla condotta colposa;
- La maggiore o minore divergenza rispetto alla condotta doverosa;
- Il pregresso comportamento del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari;
- L'entità del pericolo e/o delle conseguenze provocati dalla violazione;
- La posizione e le mansioni svolte dal soggetto;
- Le circostanze, i motivi, il tempo, il luogo e il contesto in cui è stata posta in essere la violazione;
- L'eventuale commissione di più violazioni, mediante la stessa condotta; oppure la reiterazione della medesima violazione;
- Il comportamento susseguente al fatto.

Con riferimento alle condotte meno gravi, la Società potrà non applicare la sanzione disciplinare, con conseguente dichiarazione di estinzione dell'illecito 231 contestato, laddove l'incolpato abbia posto in essere tempestive ed efficaci condotte riparatorie rispetto alla violazione commessa.

#### **4.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e della Società di Revisione**

Nei confronti dei soggetti sopra indicati, possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- Ammonizione scritta, per le condotte di cui al n. 1 del paragrafo 3.
- Diffida al puntuale rispetto del Modello, per le condotte di cui ai nn. 1 e 2 del paragrafo 3.
- Revoca dall'incarico, per le condotte di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del paragrafo 3.

Peraltro, qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti 'apicali' o per i dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, per giustificato motivo o giusta causa, dovrà disporsi anche la revoca dall'incarico di amministratore.

#### **4.2 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti 'Apicali' e degli altri soggetti 'Apicali'**

Laddove le condotte descritte al paragrafo 3 siano commesse da parte di un Dirigente Apicale o da altri soggetti Apicali, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale, per le condotte di cui al n. 1 del paragrafo 3.
- b) Ammonizione scritta, per le condotte di cui al nn. 1 e 2 del paragrafo 3.

- c) Multa fino alla misura massima prevista dal CCNL di riferimento per le condotte di cui al n. 1 e 2 del paragrafo 3;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino alla misura massima prevista dal CCNL, per le condotte di cui ai nn. 2, 3 e 4 del paragrafo 3;
- e) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso, per le condotte di cui al n. 4 del paragrafo 3;
- f) Licenziamento per giusta causa senza diritto al preavviso, per le condotte di cui al n. 5 del paragrafo 3, e, comunque, nelle ipotesi, anche non tipizzate, in cui venga meno il rapporto fiduciario.

Si precisa che per i dipendenti della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce altresì grave violazione delle prescrizioni del Modello, ai fini dell'individuazione della sanzione:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (ad es., consulenti, collaboratori esterni, etc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente', ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

Poiché il CCNL dei Dirigenti d'Industria non contempla norme dedicate agli aspetti disciplinari, ai dipendenti della Società aventi la qualifica di "Dirigente" si applicheranno le norme del CCNL per l'Industria Chimica Farmaceutica, in virtù del rinvio previsto dall'art. 27 del CCNL dei Dirigenti di aziende industriali alle norme contrattuali collettive previste per gli impiegati di massima categoria, dipendenti dell'Azienda cui il Dirigente appartiene.

#### **4.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti non apicali**

Le sanzioni di seguito indicate si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai alle dipendenze della Società, che pongano in essere le condotte di cui al paragrafo 3.

Sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale, nel caso in cui il lavoratore violi i principi di cui al n. 1, del par 3;
- b) Ammonizione scritta o multa non superiore nell'importo a 3 ore di retribuzione base, nel caso in cui il lavoratore sia recidivo rispetto a quanto previsto sub a e nelle ipotesi di cui al n. 2 del paragrafo 3;
- c) Multa fino alla misura massima del CCNL di riferimento ovvero sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino alla misura massima prevista dal CCNL di riferimento, nel caso in cui il lavoratore sia recidivo rispetto alle condotte sub b) o per le condotte di cui al n. 3 e 4 del par. 3.
- d) Licenziamento, con o senza preavviso, nel caso di violazione delle condotte di cui al n. 4 del paragrafo 3.
- e) Licenziamento per giusta causa, nel caso di condotte di cui al n. 5 del paragrafo 3.

\* \* \*

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati in violazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, previsti dall'art. 25 septies del Decreto** (in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "*Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008*"), si è ritenuto opportuno introdurre una disciplina aggiuntiva, con l'indicazione delle possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- a) Il dipendente incorre nella sanzione dell'ammonizione scritta, nel caso in cui la sua condotta comporti la violazione di una norma prevenzionistica o, comunque, comporti il determinarsi di una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione.
- b) Il dipendente incorre nella sanzione della multa fino alla misura massima consentita dal CCNL di riferimento in caso di recidiva rispetto alla condotta sub. 1) ovvero qualora la sua condotta cagioni una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione.
- c) Il dipendente incorre nella sanzione della sospensione dal lavoro fino a un massimo di otto giorni, nel caso in cui la sua condotta cagioni una lesione, qualificabile come "grave" (ex art. 583, comma 1 c.p.), all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.
- d) Il dipendente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa, nel caso in cui la sua condotta cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" (ex art. 583, comma 2 cod. pen.<sup>2</sup>) all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, ovvero la morte di uno o più soggetti.

#### 4.4 Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Condotta Etica da parte di collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti terzi in rapporti contrattuali con la Società, possono determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Diffida al puntuale rispetto del Modello, per le condotte di cui ai nn. 1 e 2 del paragrafo 3;
- b) Risoluzione del rapporto negoziale con la Società (avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto), per le violazioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 del paragrafo 3. L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

È sempre fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione alla Società in sede giurisdizionale, delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

La violazione da parte del personale delle Subsidiaries del Protocollo sulla governance dei rapporti intercompany è soggetta alle disposizioni del sistema disciplinare vigente a livello locale, adottato dalla Subsidiary in coerenza con i principi illustrati nel presente documento.

#### 4.5 Clausola finale

In ogni caso, il soggetto destinatario del procedimento disciplinare, chiunque esso sia (ivi incluso il terzo) può incorrere nella sanzione della sospensione dal servizio o dalla attività per un dato termine, entro il quale sarà tenuto ad eliminare e/o rimediare la violazione contestatagli. In mancanza, troverà applicazione la sanzione prevista per la condotta rilevata.

---

<sup>2</sup> Art. 583 c.p. Circostranze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **5. Coordinamento tra procedimento disciplinare contrattuale e procedimento disciplinare 231**

Il presente Sistema Disciplinare, in quanto afferente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi degli art. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, di cui è naturale completamento, è indipendente rispetto al Sistema Disciplinare comune che si ricava dalla normativa di legge e regolamentare applicabile tempo per tempo ed in particolare della disciplina dello Statuto dei Lavoratori.

In altri termini, le violazioni del Modello e le condotte rilevanti ai sensi del paragrafo 3 sono sanzionate dal Sistema Disciplinare, mentre gli inadempimenti contrattuali dei dipendenti sono sanzionati secondo la disciplina comune che ne regola, altresì, la procedura disciplinare da seguire. Difatti, in virtù dell'autonomia tra il Sistema Disciplinare 231 e quello contrattuale (CCNL), i dipendenti di Kedrion, potranno essere chiamati a rispondere, in relazione al medesimo fatto, tanto per il compimento di condotte e per la violazione di obblighi previsti dal Modello sanzionati in base al Sistema Disciplinare 231 quanto per la violazione di obblighi di legge o regolamentari sanzionata come tale dal sistema disciplinare contrattuale.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti, da parte dei Soggetti destinatari di cui al paragrafo 2, integranti condotte rilevanti ai sensi del paragrafo 3, deve darne tempestiva comunicazione all'OdV.

L'informazione all'OdV proveniente dalla competente Funzione disciplinare aziendale (esercitata in Kedrion dalla Direzione Risorse Umane) non preclude la possibilità, da parte della stessa, di azionare il procedimento disciplinare in via autonoma, in relazione al principio di tempestività della contestazione, come di seguito specificato.

Infatti, nel caso in cui il comportamento riguardi personale dipendente, compresi dirigenti anche apicali (di seguito indicati genericamente come "dipendenti"), la procedura 231 non deve porsi in conflitto con il principio di tempestività della contestazione e con le previsioni in termini procedurali di cui all'applicato contratto collettivo (in caso contrario si avrebbe una sostanziale inefficacia del sistema sanzionatorio, stante la nullità della sanzione disciplinare in caso di intempestiva comunicazione e di superamento dei termini per l'irrogazione della stessa, come previsto dal contratto collettivo applicato nell'impresa.)

La Direzione Risorse Umane dovrà trasmettere all'OdV una dettagliata relazione informativa sui fatti, con la relativa documentazione a supporto. Dovrà inoltre indicare il termine entro il quale l'OdV è tenuto a presentare le sue conclusioni. Ciò al fine di non compromettere l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il comportamento riguardi personale dipendente di una Subsidiary, la Direzione Risorse Umane si attiverà con la competente funzione a livello locale, al fine di raccogliere le informazioni necessarie a trasmettere all'OdV la relazione informativa di cui sopra e consentire all'OdV di presentare le proprie conclusioni.

La relazione di indagine dell'OdV, contenente la propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto, dovrà dunque intervenire tempestivamente e nei termini indicati nella relazione informativa.

In assenza di tempestivo riscontro, gli Organi aziendali competenti (Direzione Risorse Umane) potranno dare corso al procedimento con l'eventuale applicazione della sanzione ritenuta congrua.

La relazione di indagine dell'OdV in relazione alle violazioni del Protocollo sulla governance dei rapporti intercompany da parte del personale di una Subsidiary, conterrà una proposta di sanzione, in linea con le

previsioni del presente Sistema Disciplinare, che la competente funzione della Subsidiary sarà tenuta ad adattare al caso concreto e alla disciplina sanzionatoria vigente a livello locale.

L'OdV dovrà essere informato circa l'esito del procedimento.

Qualora la procedura sopra descritta non venga in tutto o in parte rispettata, l'OdV proporrà che sia avviato un procedimento disciplinare, costituendo il mancato rispetto della procedura ipotesi di condotta rilevante ai sensi del paragrafo 3.

## **6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni**

In premessa, giova ricordare che le segnalazioni di “non conformità” poste in essere dai Soggetti Destinatari (meglio descritti al paragrafo 2), che integrano una delle condotte rilevanti (meglio descritte al paragrafo 3), sono vagliate dall’Organismo di Vigilanza che svolgerà ogni opportuno accertamento per valutarne la fondatezza.

Laddove la segnalazione risultasse non verificata, l’Organismo di Vigilanza procederà all’archiviazione della pratica.

Laddove invece l’Organismo di Vigilanza ne verificherà la fondatezza, il procedimento avrà seguito, con la successiva fase del procedimento disciplinare a cura della competente Funzione aziendale.

Con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, il procedimento nella sua interezza si compone delle seguenti fasi:

- 1) Fase delle indagini di competenza dell’OdV;
- 2) Fase della contestazione di competenza del Consiglio di Amministrazione (o di un suo delegato) nei casi di procedimenti nei confronti di Amministratori, Sindaci, membri dell’Organismo di Vigilanza, Società di Revisione e di competenza della Direzione Risorse Umane in tutti gli altri casi (di cui ai successivi paragrafi 6.2 e 6.3);
- 3) Fase del contraddittorio e di istruttoria di competenza del Consiglio di Amministrazione (o di un suo delegato) nei casi di procedimenti nei confronti di Amministratori, Sindaci, membri dell’Organismo di Vigilanza, Società di Revisione e di competenza della Direzione Risorse Umane in tutti gli altri casi (di cui ai successivi paragrafi 6.2 e 6.3);
- 4) Fase della decisione di competenza dell’Assemblea dei Soci nei casi di procedimenti nei confronti di Amministratori, Sindaci, membri dell’Organismo di Vigilanza, Società di Revisione e di competenza della Direzione Risorse Umane in tutti gli altri casi (di cui ai successivi paragrafi 6.2 e 6.3).

### **6.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei membri dell’Organismo di Vigilanza e della Società di Revisione**

**Fase 1:** Qualora l’OdV riscontri una condotta di cui al paragrafo 3 commessa da un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione “di indagini preliminari” avente il seguente contenuto:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l’indicazione delle previsioni del Modello o del Codice di Condotta Etica che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto incolpato della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta di sanzione adeguata al caso concreto.

**Fase 2:** Entro quindici giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione (o il Consigliere eventualmente delegato a svolgere queste funzioni) convoca il soggetto incolpato per un’adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello che si assumono violate;

- indicare la data dell'adunanza, con avviso all'interessato della facoltà di formulare deduzioni difensive.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario della convocazione sia il Presidente del CdA, è convocata dal Presidente del Collegio sindacale.

**Fase 3:** In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche l'OdV e il Collegio Sindacale, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni difensive, nonché gli ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

**Fase 4:** Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci. I membri del CdA non destinatari del procedimento disciplinare informano l'Assemblea ed esprimono la propria proposta. L'Assemblea dei Soci provvede ad assumere la decisione, con eventuale determinazione della sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV e dal CdA.

La delibera di irrogazione della sanzione disciplinare viene comunicata per iscritto, a cura dell'Assemblea dei Soci, all'interessato nonché all'OdV. Se la sanzione ritenuta applicabile consiste nella revoca dall'incarico, il CdA provvede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci per le relative deliberazioni.

\*\*\*

Nel caso in cui il soggetto incolpato sia un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto per i Dirigenti apicali. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

\*\*\*

Qualora siano i Sindaci, i membri della Società di Revisione ed i membri dell'OdV ad esser incolpati delle violazioni del Modello sarà il Consiglio di Amministrazione e non l'Assemblea dei Soci ad adottare la relativa sanzione.

## **6.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti 'Apicali', degli altri soggetti 'Apicali' e dei dipendenti della Società**

**Fase 1:** Qualora l'OdV, conclusa la fase di istruttoria, accerti che si sia verificata una violazione del Modello da parte di un Dipendente Apicale, di un altro soggetto qualificabile comunque come "apicale", ovvero del personale dipendente, procederà a segnalare l'accaduto alla Direzione Risorse Umane per la contestazione e l'eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché del contratto collettivo applicato.

In particolare, l'OdV trasmette alla Direzione Risorse Umane una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice di Condotta Etica che risultano essere state violate.
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di eventuale sanzione rispetto al caso concreto, da applicarsi qualora nel corso del procedimento disciplinare i fatti contestati risultassero confermati.

**Fase 2:** La Direzione Risorse Umane, acquisita l'informativa, dovrà procedere tempestivamente a contestare al dipendente interessato i fatti costituenti la violazione, secondo le seguenti modalità, in linea con quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro per l'Industria Chimico – Farmaceutica.

Ogni sanzione, sia essa espulsiva o conservativa, non potrà essere comminata se non decorsi otto giorni dalla contestazione scritta dell'addebito - che deve specificamente indicare i fatti in contestazione - e comunque entro gli otto giorni successivi detto termine. Pertanto, l'intero procedimento disciplinare deve esaurirsi tassativamente in un arco temporale di sedici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione degli addebiti.

La contestazione dovrà essere tempestiva (dovendosi peraltro intendere tale requisito in senso relativo, sia in relazione al momento nel quale si è venuti a conoscenza del fatto, sia in ragione della natura e complessità dell'inadempimento contestato e della relativa istruttoria), e specifica, al fine di consentire una compiuta difesa.

**Fase 3:** Il lavoratore potrà, entro tale termine di otto giorni, decorrente dal ricevimento della contestazione, presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero chiedere di essere ascoltato a difesa, assistito dal rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato. Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso, a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o infortunio (sul lavoro o non sul lavoro), il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Territoriale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltagli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

In caso di contestazione di fatti che possano comportare una misura sanzionatoria di tipo espulsivo, potrà essere disposta la sospensione cautelare del dipendente, sino al termine dell'iter disciplinare e con regolare decorrenza della retribuzione.

**Fase 4:** Si ricorda che la decisione e l'eventuale irrogazione della sanzione sarà assunta dalla Direzione Risorse Umane.

Qualora i dirigenti/dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione di una sanzione più grave del rimprovero verbale può comportare la revoca immediata della procura stessa, ovvero la temporanea sospensione della sua efficacia.

Al termine della procedura, la Direzione Risorse Umane provvede a dare compiuta informativa sulle decisioni assunte all'OdV.



### 6.3 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari (es. Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Collaboratori, Agenti, Procuratori)

**Fase 1:** Qualora riscontri la violazione del Modello o del Codice di Condotta Etica da parte di un Terzo Destinatario, l'Organismo di Vigilanza trasmette alla Direzione Risorse Umane una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta da constatare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice di Condotta Etica che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto (fra quelle indicate al paragrafo 4.4.).

**Fase 2:** La Direzione Risorse Umane invia al soggetto interessato una prima comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello o del Codice di Condotta Etica che si ritengono violate, nonché il rimedio contrattualmente previsto e applicabile.

**Fase 3:** Il terzo Destinatario ha la facoltà di presentare proprie controdeduzioni/giustificazioni scritte. La Direzione Risorse Umane, se valuterà negativamente le stesse, si pronuncerà in ordine all'applicazione della sanzione.

**Fase 4:** Al termine della procedura, la Direzione Risorse Umane provvede a dare compiuta informativa sulle decisioni assunte all'OdV.

Il procedimento di irrogazione dei confronti nei confronti del **personale di una Subsidiary** del Gruppo Kedrion seguirà le seguenti fasi:

**Fase 1:** Qualora riscontri la violazione del Protocollo sulla governance dei rapporti intercompany, l'Organismo di Vigilanza trasmette alla Direzione Risorse Umane una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta da constatare;
- l'indicazione delle previsioni del Protocollo che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto, in linea con le sanzioni previste al paragrafo 4.4.).

**Fase 2:** La Direzione Risorse Umane invia alla direzione risorse umane della Subsidiary, ovvero alla funzione disciplinare localmente competente, una comunicazione scritta contenente la descrizione della fattispecie riscontrata e la previsione del protocollo sulla governance dei rapporti intercompany violata, affinché nel rispetto del sistema disciplinare e della normativa applicabile a livello locale, la contestazione sia comunicata all'interessato. La comunicazione contiene anche la proposta di sanzione espressa dall'OdV, in linea con il presente Sistema Disciplinare, affinché la funzione disciplinare competente a livello locale adatti l'indicazione al proprio sistema disciplinare, rendendola conforme alle prescrizioni della normativa locale applicabile.

**Fase 3:** Il terzo Destinatario ha la facoltà di presentare proprie controdeduzioni/giustificazioni scritte alla funzione disciplinare locale, che le comunicherà alla Direzione Risorse Umane. La valutazione in ordine all'applicazione di una sanzione disciplinare al personale della Subsidiary rimane di esclusiva competenza e responsabilità della funzione disciplinare locale.

**Fase 4:** Al termine della procedura, la funzione disciplinare locale trasmette una informativa alla Direzione Risorse Umane che a sua volta provvede a dare compiuta informativa sulle decisioni assunte dalla Subsidiary all'OdV.

## **7. Oneri di comunicazione**

Il presente Sistema Disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti che ricoprono la qualifica di Dirigente, Quadro, Impiegato ed Operaio e comunque di tutti i destinatari sopra individuati a cura della Società, mediante affissione di una copia nelle bacheche aziendali, in luogo accessibile a tutti, e nelle Intranet aziendali ovvero sistema informativo ad essa affine.

Copia del presente Sistema Disciplinare sarà consegnato ai dipendenti unitamente al contratto di lavoro in caso di nuove assunzioni. Sarà del pari consegnato il Codice di Condotta Etica.

Della consegna dovrà essere rilasciata idonea ricevuta da parte del dipendente.

In fase di prima attuazione della revisione del Modello verrà data ampia informativa ai dipendenti delle modifiche apportate attraverso specifico ordine di servizio, con inoltro, anche in via informatica, sia del Sistema Disciplinare che del Codice di Condotta Etica, con la specificazione che il Sistema Disciplinare si affianca a quello previsto dal contratto collettivo di settore.

Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente Sistema Disciplinare possono effettuarne richiesta alla Direzione Risorse Umane e/o all'Organismo di Vigilanza.